

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28836/2026
Roma, lì, 29/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente -
SILVIA MATTEI
GAETANO DI GIURO
GIOVANBATTISTA TONA - Relatore -
TERESA GRIECO

Sent. n. sez. 360/2026
UP - 05/05/2026
R.G.N. 41879/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA
PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
Uditi i difensori:

L'avvocato ██████████ nell'interesse delle parti civili
costituite, conclude chiedendo la conferma della sentenza di merito e deposita
conclusioni e nota spese.

L'avvocato ██████████, nell'interesse dell'imputato, conclude
chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15/07/2025, la Corte di assise di appello di Catania
ha confermato la decisione impugnata con la quale ██████████ era stato
condannato alla pena dell'ergastolo, perché responsabile del reato di omicidio
pluriaggravato in danno di ██████████ ██████████ giovane disabile, figlia ventiduenne della
persona con la quale intratteneva una stabile convivenza e relazione affettiva,
██████████ ██████████ nonchè del successivo e connesso reato di occultamento di

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be9f7aac3
Firmato Da: GIOVANBATTISTA TONA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f0015f1d8e1ec47



cadavere.

I fatti sarebbero stati commessi il 04/06/2012 in un luogo imprecisato della Sicilia orientale.

Secondo la ricostruzione condivisa dai giudici di merito, [REDACTED] aveva intrattenuto una relazione sentimentale stabile con [REDACTED] [REDACTED] dal 2007 al 2020, dopo che costei aveva divorziato dal marito [REDACTED] [REDACTED]

Pur risiedendo in altra abitazione nella stessa cittadina di [REDACTED] l'imputato si intratteneva e saltuariamente pernottava nella casa in cui viveva la donna con i suoi figli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] quest'ultima era affetta sin dalla nascita da handicap psichici e motori per gli esiti di un'emiparesi che comportavano l'impossibilità di articolare correttamente il braccio sinistro e la gamba sinistra e che avevano prodotto un lieve ritardo mentale, epilessia e depressione del tono dell'umore. Riconosciuta la sua invalidità al 100%, percepiva una pensione di invalidità erogata dall'INPS e accreditata su un libretto postale al quale era collegata una sola carta bancomat.

A causa della sua immaturità psicoaffettiva [REDACTED] [REDACTED] era indotta a stringere legami affettivi vischiosi caratterizzati da vincoli di esclusività e di dipendenza; la giovane aveva manifestato attaccamento verso il convivente della madre, ma anche una forte gelosia nei suoi confronti.

Il 04/06/2012 [REDACTED] [REDACTED] si era allontanata dalla sua abitazione e non vi aveva più fatto ritorno. La mattina di quel giorno la giovane aveva preteso che il fratello [REDACTED] andasse ad effettuare una ricarica per il suo telefono e aveva sollecitato la madre ad andare con il fratello a pranzare dalla nonna.

Quando [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] erano tornati a casa verso le 16,00 non l'avevano più trovata in casa; accortisi che [REDACTED] aveva portato con sé anche il cellulare, avevano provato a chiamarla. [REDACTED] volle parlare con la madre e le comunicò di essere fuggita con un ragazzo ventiquattrenne di nome [REDACTED] conosciuto al centro commerciale; disse alla madre che [REDACTED] non voleva parlare con lei perché si vergognava e le assicurò che comunque sarebbe tornata a casa.

[REDACTED] [REDACTED] un terzo figlio di [REDACTED] [REDACTED] che non abitava con loro, aveva chiamato [REDACTED] che quel giorno non era stato in casa con la convivente, per chiedergli se [REDACTED] fosse con lui e ne aveva avuto risposta negativa sebbene, a suo dire, con un tono sulla difensiva.

Nel pomeriggio [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avevano formalizzato presso la caserma dei Carabinieri di [REDACTED] la denuncia di allontanamento della congiunta; verso sera tra le ore 21,30 e le 22,00 era rientrato [REDACTED] in orario inusuale, visto che di solito tornava a casa nel pomeriggio. Egli aveva una profonda ferita circolare al piede ma non aveva voluto recarsi in ospedale perché



diceva di avere paura dei medici.

Appreso dell'allontanamento di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] aveva riferito ai congiunti che costei gli aveva manifestato la volontà di andare via di casa con un ragazzo. Nei giorni successivi i familiari si erano posti alla ricerca di [REDACTED] e [REDACTED] era stato l'unico ad affermare con certezza di averla vista più volte.

I membri della famiglia [REDACTED] avevano revocato la denuncia il 22/06/2012 e tuttavia [REDACTED] non aveva fatto rientro in casa.

Dopo alcuni anni, il 04/06/2016 costoro avevano sporto una nuova denuncia di allontanamento volontario; ma più approfondite indagini erano scaturite da un esposto presentato l'11/09/2020 dalla redazione della trasmissione televisiva "[REDACTED] con il quale si ipotizzava che [REDACTED] fosse stata uccisa e il suo cadavere fosse stato occultato nello scantinato di casa [REDACTED]

Le investigazioni, svolte anche a mezzo di perquisizioni, nuovi interrogatori e intercettazioni, conducevano ad acquisire elementi in base ai quali veniva ritenuto che [REDACTED] la mattina del 04/06/2012 si era recato a prelevare in casa [REDACTED] [REDACTED] approfittando del fatto che la madre e il fratello, su sollecitazione di costei, erano andati a fare visita alla nonna, l'aveva condotta con sé in zona prossima a [REDACTED] e a [REDACTED] dove l'aveva uccisa per poi occultare il cadavere, riportando tra l'altro la grave ferita al piede nel corso delle operazioni delittuose.

[REDACTED] aveva riferito di un significativo ritardo nel ciclo mestruale, che aveva fatto temere una sua gravidanza, e, poiché la giovane non frequentava nessuno al di fuori del circuito familiare e aveva manifestato un inusitato attaccamento all'imputato, costui l'avrebbe uccisa per nascondere la relazione intima intrattenuta con lei e per poter proseguire la relazione con la madre.

[REDACTED] si sarebbe poi adoperato per far credere ai familiari che [REDACTED] si fosse allontanata volontariamente e fosse ancora in giro con qualcun altro e, poi, sotto la pressione delle attività investigative e dell'interesse mediatico della trasmissione "[REDACTED] aveva avviato operazioni di depistaggio, anche inducendo persone informate dei fatti a rendere dichiarazioni a lui favorevoli o a ritrattare quelle dalle quali venivano ricavati indizi a suo carico.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di [REDACTED] [REDACTED] e ha articolato sei motivi, tutti formulati ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

2.1. Con il primo lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla paternità dei prelievi dal



libretto postale di [REDACTED] [REDACTED] e alla valutazione di attendibilità del teste [REDACTED]
[REDACTED]

La difesa censura le valutazioni formulate sulla dimostrata circostanza che nel periodo immediatamente successivo all'allontanamento di [REDACTED] [REDACTED] erano stati effettuati dei prelievi di denaro sul suo libretto, in particolare tra giugno 2012 e febbraio 2013. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avevano negato di avere effettuato questi prelievi, fornendo così un elemento compatibile con l'alternativa ipotesi che fosse stata nei giorni a seguire sempre [REDACTED] [REDACTED] ad effettuarli, così smentendo la ricostruzione che la voleva già deceduta per mano di [REDACTED]
[REDACTED]

La Corte territoriale aveva ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, sostenendo che tale mendacio sarebbe derivato dalla volontà di nascondere una condotta immorale e una manipolazione da parte dell'imputato; non aveva, invece, tenuto conto del fatto che l'assegno pensionistico di [REDACTED] era la principale fonte di sostentamento del nucleo familiare e che i prelievi si erano poi interrotti fino al 2017, per poi riprendere da quell'anno fino al 2020.

Inoltre, contraddittoria era la successiva valorizzazione quale fonte attendibile di [REDACTED] [REDACTED] per la parte incui invece riferiva circostanze a carico dell'imputato.

Era stata travisata la prova affermando che [REDACTED] [REDACTED] non sarebbe stata capace di usare da sola il bancomat, visto che dalle dichiarazioni testimoniali emerge che sapeva utilizzare il telefono e il computer e conosceva il PIN della carta; inoltre da una conversazione intercettata tra [REDACTED] [REDACTED] e tale [REDACTED] emerge che la prima confidò alla seconda di non avere fatto alcun prelievo se non dopo quattro anni dalla scomparsa e l'affermazione della Corte, secondo la quale questa sarebbe una versione di comodo, è una mera illazione non argomentata.

2.2. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'avvistamento dell'autovettura dell'imputato davanti all'abitazione la mattina del 04/06/2012, quando [REDACTED]
[REDACTED] si era allontanata.

La Corte territoriale si era basata sulla dichiarazione di [REDACTED] vicina di casa degli [REDACTED] che aveva riferito di avere visto la mattina prima l'autovettura dell'imputato e poi aveva visto uscire [REDACTED] ma non aveva preso in esame le plurime ragioni di perplessità circa l'attendibilità di questa dichiarazione, che era stata formulata in modo dubitativo, contraddicendosi su alcuni particolari e comunque sotto l'effetto della pressione mediatica dei giornalisti di "[REDACTED]" che l'avevano interpellata sul punto.

La sentenza impugnata aveva poi in maniera illogica e forzata cercato di



conciliare le incongruenze orarie tra la testimonianza della [REDACTED] e quella di [REDACTED] che la stessa mattina era insieme all'imputato a raccogliere lumache in tutt'altro luogo, introducendo un elemento nuovo e non provato, cioè l'ipotesi di una rapidissima visita di [REDACTED] ad [REDACTED] la mattina mentre gli altri familiari dormivano, per poi ritornare quando costoro si erano allontanati.

2.3. Con il terzo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale dell'imputato, al quale si attribuiscono un falso alibi e presunti depistaggi.

Le maldestre operazioni di [REDACTED] di preconstituire prove a sostegno della propria estraneità, e comunque con la finalità di rendere credibili fatti veri, sono state considerate azioni da freddo calcolatore, mentre andavano calate nel loro reale contesto soggettivo e oggettivo quali reazioni scomposte e irrazionali di un uomo incolto e impaurito dinanzi alla difficoltà di dimostrare la sua innocenza.

2.4. Con il quarto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione nell'interpretazione delle intercettazioni svolte all'interno dell'autovettura dell'imputato e che registravano suoi lunghi soliloqui ritenuti dalla Corte territoriale un'ampia confessione delle sue condotte, mentre andavano considerate – alla luce del suo stato d'animo – alla stregua di un coacervo di deliri, paure, scenari immaginari e contraddittori nei quali si materializzano le accuse a suo carico che egli teme perché estraneo.

2.5. Con il quinto motivo lamenta manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine al movente del delitto e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il movente affermato dalla Corte territoriale è del tutto ipotetico perché lo stato di gravidanza di [REDACTED] [REDACTED] non è mai stato accertato, la paternità dell'imputato è mera illazione e la relazione fisica tra costui e la vittima non è provata.

2.6. Con il sesto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione nel rigetto dell'ipotesi alternativa dell'allontanamento volontario con violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.

Le acquisizioni in atti non consentivano di considerare certo che [REDACTED] [REDACTED] fosse del tutto incapace di agire autonomamente, visto che si muoveva in bicicletta e andava al centro commerciale; erano stati poi pretermessi gli elementi che avvaloravano l'esistenza del ragazzo di nome "[REDACTED]" di cui [REDACTED] aveva parlato al telefono con sua madre, visto che anche lo zio [REDACTED] [REDACTED] nei giorni precedenti la aveva vista al centro commerciale con un giovane ricciolino.

L'eventualità che ad [REDACTED] potesse essere accaduto qualcosa dopo che si era allontanata di sua spontanea volontà rimaneva pertanto una ricostruzione



alternativa quantomeno di pari dignità logica rispetto a quella formulata dall'accusa.

3. Il difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del giudizio.

Il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

In particolare ha concluso che: è fondato il primo motivo perché, a fronte della logica conseguenza del fatto che il bancomat intestato alla vittima dovesse essere utilizzato da costei, ipotizza il mendacio di [REDACTED] [REDACTED]. La famiglia utilizzava queste somme per mantenersi e non è credibile che i prelievi fossero improvvisamente interrotti per lasciare che si accumulasse una rilevante somma fino al 2017; è fondato il secondo motivo relativo alla ricostruzione degli orari di avvistamento dell'imputato da parte della teste [REDACTED] poiché la Corte territoriale aveva formulato una congettura con riguardo all'asserita fugace visita del [REDACTED] la mattina del 04/06/2012; è fondato il terzo motivo, perché valuta gli alibi dedotti con fratture logiche che comportano un'inversione dell'onere della prova.

Alla luce del venir meno degli altri elementi, inoltre, secondo il Procuratore Generale, non possono essere valutati come confessori i soliloqui intercettati nell'autovettura dell'imputato.

Non vi è prova della relazione tra l'imputato e la vittima, perché la motivazione si basa su una serie di elementi meramente suggestivi, perché l'unico dato certo è l'interesse della ragazza verso di lui.

Il difensore di parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato comparsa conclusionale e nota spese.

Il difensore dell'imputato si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale e ha insistito nel proprio ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto la ricostruzione indiziaria dei fatti, legati alla risalente scomparsa della giovane ventiduenne disabile [REDACTED] [REDACTED] allontanatasi dalla sua abitazione il 04/06/2012 mentre i suoi familiari erano assenti, per non farvi più ritorno; il quadro probatorio valutato dalla sentenza impugnata è costituito in gran parte da atti di indagine svolti a distanza di oltre otto anni, dopo la presentazione di un esposto da parte della redazione del programma televisivo "[REDACTED]" che aveva messo a disposizione degli inquirenti informazioni raccolte nell'ambito di attività di inchiesta giornalistica.



Tutte le censure formulate in ricorso attengono ai vizi della motivazione che sotto più profili, secondo la difesa, conterrebbe erronee valutazioni degli elementi indiziari e inferenze illogiche o suggestive.

2.1. Al fine di esaminarle compiutamente occorre premettere che, secondo un orientamento consolidatosi in oltre un cinquantennio, «gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova». (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 - 02; Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020, Mazza, Rv. 279168 - 01).

Si ribadisce, quindi, il risalente principio, secondo il quale «in tema di costruzione della prova indiziaria o critica, il collegamento fra il fatto noto indiziante ed il *thema probandum* non può essere frutto di mere ipotesi e di preconconcette arbitrarie illazioni, ma deve presentarsi alla mente come una ineccepibile costruzione logica, fondata sui solidi principi della esperienza comune o scientifica» (Sez. 1, n. 6780 del 30/01/1973, Albanesi, Rv. 125124 - 01)

La giurisprudenza ha quindi individuato l'ambito del c.d. sospetto con una certa ampiezza, che deriva dal significato stesso della locuzione con la quale si allude alla ricerca di dati non individuabili per la carenza di immediate evidenze e verso i quali ci si indirizza in forza di intuizioni non argomentabili o di costrutti empirici. Per questo al suo interno ha lasciato convivere un fenomeno (la congettura) e un dato (l'indizio debole).

E se certamente distantissima, se non del tutto avulsa, dalla categoria della prova è la congettura (l'ipotesi conseguente - secondo l'etimologia - al gettare insieme dati e opinioni senza metodo, senza direzione e senza elementi definiti), deve essere tenuto presente che, sebbene ancora al di fuori del recinto riservato alla dignità della prova indiziaria, vi è una terra di mezzo più vicina ad esso, dove trovano collocazione gli indizi deboli od equivoci, quelli appunto che possono assecondare conclusioni diverse.

Mentre la congettura è un sospetto sganciato dagli elementi, l'indizio debole è un elemento dal quale non si riesce a trarre altro che non sia un sospetto.

La congettura resterà sempre bandita dal percorso argomentativo, perché frutto di soggettiva proiezione carente di un tracciabile collegamento fattuale o di verificabile supporto logico; e la giurisprudenza di legittimità si riserva sul punto



una specifica funzione censoria, quando afferma che «il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' *"id quod plerumque accidit"*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg c. Romano, Rv. 281385 - 01).

Invece l'indizio equivoco non è carente del requisito dell'utilizzabilità perché consiste comunque in un elemento di fatto suscettibile di apprezzamento.

La sua sorte può essere segnata quando la sua consistenza si riveli intrinsecamente fragile, tale da emanare solo una forza dimostrativa di intensità limitata o comunque inadeguata rispetto al livello di solidità probatoria richiesto dall'accertamento penale. Ma, a differenza della congettura che, individuata come tale, va estromessa dal giudizio penale, all'indizio debole non può essere disconosciuta la dignità dell'elemento, anche se poi necessariamente ne deve essere saggiata la qualità; esso potrebbe anche essere riconosciuto come intrinsecamente affidabile o credibile come dato in sé e tuttavia il mancato superamento della soglia del sospetto deriverà dalla verifica circa la scarsa precisione o la carente univocità dei dati ulteriori che da esso si possono ricavare.

2.2. La prova indiziaria è «la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito» (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02).

Ed è per questo che «non è consentito da un indizio, sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza» (Sez. 3, n. 44348 del 15/09/2021, T., Rv. 282671 - 01).

Rispetto all'evento da dimostrare, il dato indiziario probatoriamente attendibile è quello che, «con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01)

L'indizio, quindi, deve corrispondere ad un elemento certo; non deve essere frutto di congettura e non deve essere utilizzato per legittimare una congettura.



La preconditione della certezza del dato che esso in via diretta rappresenta consente poi che di esso possano essere apprezzate le caratteristiche richieste dall'art. 192 cod. proc. pen.; può esservi, pertanto, indizio quando vi è un elemento certo e prova indiziaria se quell'elemento certo legittima logicamente – interagendo con una regola inferenziale affidabile – l'accertamento di un fatto ulteriore, da esso non direttamente rappresentato.

Tuttavia «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la cd. *"praesumptio de praesumpto"* contrasta con la regola della certezza dell'indizio» (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 - 01).

In sostanza quindi il dato fattuale che diventa noto grazie all'operazione di inferenza sull'indizio, non può a sua volta essere autonomamente valutato come ulteriore indizio per ricavare un altro fatto ignoto né può essere utilizzato per avvalorare un'ulteriore ipotesi o un ragionamento circolare (come accade quando da un elemento sintomatico di un evento si ricava la prova indiziaria dell'evento e l'esistenza dell'evento viene ritenuta riscontrata valorizzando lo stesso elemento sintomatico valutato come conseguenza di esso; si realizzerebbe il percorso logicamente viziato, già sopra richiamato citando Sez. 3, n. 44348 del 15/09/2021, T., Rv. 282671 - 01).

Se il risultato dell'inferenza si allontana sempre di più dall'elemento da cui muove, se si articolano passaggi intermedi che reinterpretono un risultato a sua volta frutto di un'interpretazione, la valenza dell'originario dato indiziario viene diluita in un ragionamento vago e si inficia il prerequisito della sua certezza (Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Cianfardino, Rv. 259138 - 01).

La giurisprudenza ricava tale prerequisito dalla definizione dell'art. 192 cod. proc. pen. e lo ritiene implicato da una delle tre qualità espressamente richieste agli indizi dal legislatore: la precisione, che si accompagna alla gravità e alla concordanza, quest'ultima che, a sua volta, presuppone la pluralità.

E infatti «in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al *"thema probandum"*, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01).

La forza dell'indizio non può essere, quindi, misurata sulla sola base della sua intrinseca capacità dimostrativa, che deve essere molto elevata nella diretta



rappresentazione del fatto noto che esso stesso integra, ma che nel proiettarsi verso il fatto ignoto richiederà l'opera di mediazione affidata ad una regola di inferenza da sola comunque insufficiente a trasformarla in una vera e propria prova.

Se il fatto ignoto risulta dimostrabile in forza del solo fatto noto senza altre mediazioni e valutazioni, ma per l'appunto come unica conseguenza della certezza del fatto noto, il dato di conoscenza così acquisito non può considerarsi propriamente nuovo e ulteriore ma ne costituisce solo un'implicazione, quindi frutto di una deduzione estratta dal suo stesso contenuto informativo.

L'indizio dà vita ad un fenomeno probatorio diverso, che apre la strada al percorso argomentativo per fuoriuscire dall'ambito informativo costituito dal dato direttamente rappresentato (e quindi certo) e per indirizzarsi verso un dato esterno e non contenuto nel fatto noto, per disvelare cioè un elemento di conoscenza non altrimenti acquisibile, frutto di un'operazione inferenziale capace di produrre effettivi profili di novità raggiunti tuttavia come conclusioni probabilistiche di maggiore o minore intensità a seconda della maggiore o minore forza proiettiva dell'elemento indiziante, della maggiore o minore capacità dimostrativa della regola su di esso applicata e della maggiore o minore energia euristica che dall'interazione tra regole ed elemento indiziante si sprigiona.

Il canone normativo dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. impone tuttavia che questa operazione non possa essere svolta isolatamente, indizio per indizio, e delinea il principio della loro necessaria pluralità e della loro valutazione congiunta; il principio è corrispondente all'esigenza di garanzia di evitare che siano valorizzati singoli elementi non pienamente dimostrativi dei fatti, perché su ognuno di essi, seguendo il procedimento inferenziale, si potrà giungere a conclusioni probabilistiche e non certe, e la verifica di corrispondenza degli esiti delle inferenze applicate su ciascun indizio o su tutti quelli convergenti, armonicamente considerati, consentirà di superare la connaturata incompletezza probatoria di ogni elemento in sé considerato.

Ne discende che «il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto» (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Matasaru, Rv. 276743 – 01; così anche Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 – 02).

2.3. La forza dimostrativa dell'indizio, quindi, dovrà essere misurata non solo avuto riguardo alle sue intrinseche qualità e agli effetti della sua interazione



con la regola inferenziale ma anche tenendo conto degli esiti del complessivo esito probatorio che dal loro unitario esame deriva.

La prova indiziaria si distingue dall'indizio anche sotto questo profilo, poiché costituisce il risultato dell'inferenza tratta dall'armonica convergenza di più indizi. Come ha avuto modo di spiegare il giudice di legittimità «la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (In motivazione, la Corte ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova non è determinata esclusivamente dalla tipologia del mezzo che la produce, ma dai contenuti che esprime e rappresenta, poiché, ad esempio, la testimonianza, come pure le conversazioni intercettate, avuto riguardo al loro concreto contenuto, possono integrare sia una prova piena sia un indizio)» (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 - 04).

Ne discende la regola secondo la quale, «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02).

Come ha avuto modo di evidenziare Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441 - 02, in motivazione, «nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri



legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826) e potendo il giudice fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, dep. 1983, S., Rv. 157266, Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, in motivazione a pag. 10, non mass.)».

Ai sensi, quindi, dell'art. 192 cod. proc. pen., della cui corretta applicazione il giudice di legittimità deve svolgere verifica esterna e non contenutistica, deve essere considerato non viziato il risultato probatorio raggiunto dal giudice seguendo con argomentazioni complete e logicamente stringenti attraverso un percorso valutativo ben preciso, così sintetizzabile: «Gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori» (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721 - 01).

E in particolare con riguardo al vaglio svolto nella seconda fase, quella in cui si procede all'esame globale e unitario, si ammette che ciascun elemento, seppur certo, isolatamente considerato, potrebbe mantenere una relativa dose di ambiguità; ma non sarà tale ambiguità a privarlo di utilità ai fini della ricostruzione del fatto, purché gli elementi residui di equivocità possano essere dissolti in una visione unitaria, idonea a consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056 - 01).



3. Alla luce di queste premesse, risulta infondato il primo motivo con il quale si prospetta l'illogicità della motivazione laddove afferma, sulla base di un articolato complesso di indizi, che l'utilizzo del bancomat dopo la scomparsa della vittima non era riconducibile a lei e che i familiari mentono quando escludono di avere effettuato i prelievi nel periodo immediatamente successivo alla sua scomparsa e fino all'01/02/2013 al pari di come avevano ammesso di aver fatto con la nuova carta inviata loro dopo la scadenza della precedente a partire dal 24/04/2017.

La conclusione dei giudici di merito è congruamente motivata e si basa su una stringente e logica analisi della successione degli elementi acquisiti, della quale sia il ricorrente sia il Procuratore Generale non tengono conto nel condividere questa censura. Affermare che dalla titolarità del bancomat derivi per logica conseguenza che ogni prelievo sia stato effettuato da [REDACTED] [REDACTED] significa procedere erroneamente nella valutazione isolata di un dato per inferirne una conclusione che non fa i conti con tutti gli altri dati, che invece la Corte territoriale ha preso in considerazione in un'armonica visione di insieme.

Come evidenziano i giudici di merito, la [REDACTED] iniziò a percepire l'assegno di invalidità all'inizio del 2012; il contratto di libretto di risparmio, dove era stato accreditato, e che prevedeva l'emissione del bancomat in favore della [REDACTED] è datato 30/01/2012 e il primo accredito con gli arretrati per un importo complessivo di euro 10.286,00 è del 06/02/2012 e dal mese successivo venne erogato il rateo ordinario.

Il libretto era cointestato a [REDACTED] [REDACTED] e l'emissione della carta bancomat era stata richiesta solo da quest'ultimo; vi era, quindi, in uso una sola carta bancomat intestata a lui.

Semmai, quindi, è ben più ragionevole la lettura dell'indizio svolta dai giudici di merito che hanno ricondotto i prelievi al fratello, anche alla luce delle condizioni di disabilità della giovane, delle dichiarazioni dei familiari che hanno escluso che costei ne avesse mai fatto uso, poiché non ne conosceva nemmeno il PIN, e di quelle della psicologa del centro di riabilitazione da lei frequentato, che ha riferito che per le sue condizioni ella non poteva considerarsi in grado di utilizzarlo correttamente.

L'ipotesi alternativa proposta, e cioè che qualcuno insieme a lei la abbia aiutata nei giorni successivi al suo allontanamento ad effettuare i successivi prelievi che risultano dalla contabilità, cede dinanzi agli altri elementi valorizzati dai giudici (che quindi motivatamente l'hanno esclusa). Non vi sono elementi per affermare (e ve ne sono invece per escludere) che la giovane conoscesse il PIN e sapesse anche dove il fratello custodiva la carta bancomat, in modo da riferire il primo e dare la seconda a terzi con i quali si sarebbe allontanata.



Inoltre i prelievi, avvenuti anche il giorno della denuncia di allontanamento sporta dai familiari (22/06/2012) e comunque proseguiti fino all'01/02/2013 per poi interrompersi e riprendere il 24/04/2017, quando a [REDACTED] [REDACTED] venne recapitata la nuova carta bancomat in sostituzione di quella precedente che era frattanto scaduta, non possono essere considerati dimostrativi dell'esistenza in vita della [REDACTED] a fronte di ben più rilevanti indici evidenziati dai giudici di merito in senso contrario.

La giovane non aveva autonomia nella gestione di sé e non era mai uscita da sola né era rimasta a lungo senza essere accompagnata da un familiare; assumeva farmaci per terapie indispensabili per lei e con medicinali che richiedevano particolari prescrizioni del cui acquisto – stante la loro natura – sarebbe rimasta traccia nelle banche dati del Servizio Sanitario Nazionale, consultate dagli inquirenti senza rilevarne traccia.

La conclusione della Corte territoriale, secondo la quale l'uso del bancomat non dimostra che [REDACTED] [REDACTED] fosse in vita nei giorni successivi al suo allontanamento e che [REDACTED] [REDACTED] abbia mentito nel negare di avere fatto quei prelievi, appare conseguente ad un corretto ragionamento indiziario.

Né possono considerarsi indizi di segno contrario il fatto che [REDACTED] [REDACTED] sapesse usare il telefonino o il computer, fatto astrattamente compatibile con l'uso di una carta con PIN, o la dichiarazione dubitativa e in ogni caso interessata del fratello che aveva prospettato la possibilità che lei sapesse il PIN; si tratta di elementi generici e di scarsa pregnanza a fronte dei numerosi altri, già ricordati, tra i quali ben più decisivo e attendibile, come si ricava dalla motivazione censurata, è quanto riferito dalla psicologa che la seguiva e che ha escluso che la [REDACTED] potesse essere capace di usare il bancomat.

Infine del tutto eccentrica risulta la doglianza difensiva che lamenta la mancata valorizzazione di una conversazione intercettata tra la madre della vittima e tale [REDACTED] in cui la prima negava di avere fatto prelievi prima del 2017 (cioè prima dell'arrivo della nuova carta a [REDACTED] [REDACTED] a fronte degli scarsi elementi di contesto noti (non è dato sapere chi sia l'interlocutrice della [REDACTED] né il grado di confidenza che intercorreva con lei, quindi se fosse tale da indurla ad essere del tutto sincera), il giudizio della Corte territoriale sull'equivocità del dato e quindi sulla sua valenza neutra appaiono correttamente argomentati.

Sicché il primo motivo è infondato.

4. Il sesto motivo è strettamente connesso al primo motivo e, disattendendo l'ordine di collocazione nel ricorso, deve essere subito esaminato, perché parimenti infondato.

Si lamenta infatti la mancata valutazione della possibilità di un



allontanamento volontario, che introdurrebbe un ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione che ha condotto alla dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato.

In realtà la doglianza è ai limiti dell'inammissibilità, proprio perché tale alternativa ricostruzione è stata, invece, presa in esame compiutamente ed esclusa sulla base di un esame dettagliato di tutti gli elementi, che sono stati già richiamati nel paragrafo precedente, principalmente quelli che evidenziano le limitate capacità della vittima e soprattutto il suo bisogno quotidiano di terapie di cui non risulta aveva effettuato alcun acquisto alla luce degli esiti degli accertamenti attraverso SOGEI riguardo le impegnative per trattamenti farmacologici necessari a causa dell'epilessia.

Né può assumere valenza decisiva il fatto che non sia stato mai rinvenuto il cadavere della giovane disabile, visto che, come ricorda la giurisprudenza di legittimità, «il mancato ritrovamento del cadavere non impedisce la formazione della prova né incide sul principio di responsabilità e, tuttavia, l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nonché tenendo conto del comportamento "post factum" dell'imputato. (Conf., Sez. 1, n. 3624 del 1995, Rv. 201935)». (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 - 02)

5. Anche la costruzione indiziaria del movente censurata nel quinto motivo si basa su un percorso argomentativo immune da vizi e i rilievi formulati dalla difesa si limitano a prospettare una mera lettura alternativa di dati che appaiono comunque convergenti nel delineare un plausibile interesse alla commissione del delitto da parte dell'imputato. La Corte individua tutti gli elementi che dimostrano l'avvio di una relazione anche intima tra imputato e vittima: gli atteggiamenti di [REDACTED] la gelosia manifestata, le intercettazioni nelle quali l'imputato ammette di avere intrattenuto con [REDACTED] conversazioni e scambi di messaggi che potevano svelare i loro rapporti, la maggiore cura per la propria persona di [REDACTED] negli ultimi tempi, l'appunto nel suo diario che allude a tale relazione ("mamma cornuta"). Inoltre, poco poteva contare l'effettivo avvio della gravidanza, poiché già il timore della stessa avrebbe potuto dare motivo all'imputato di prendere l'iniziativa delittuosa.

Sicché anche la sottolineatura circa l'assenza di prova del fatto che giovane fosse effettivamente incinta non può intaccare la coerenza complessiva risultante dalla complessiva valutazione di questi convergenti dati.

A ciò si aggiungano i connotati del tutto evanescenti dell'ipotizzata relazione con un altro non meglio identificato ragazzo, che l'avrebbe indotta alla fuga; ciò anche alla luce del fatto che nessuno, tranne l'imputato, ebbe mai anche a solo a



vederlo. E la Corte con argomento stringente sottolinea sia il fatto che l'imputato disse di averlo visto da lontano con lei quando la stavano cercando, quindi in un momento in cui poteva essere portatore di un interesse a riferire il falso per continuare ad ingenerare nei familiari il convincimento di un allontanamento volontario, sia (e ancor più) il fatto che dal complessivo quadro sulle condizioni e sullo stile di vita della ragazza non si ha alcuna conferma che costei avesse modo di muoversi da sola e potere così coltivare una relazione lasciandone all'oscuro i familiari.

Sebbene sia stato accertato un movente, tuttavia, come anche di recente ha ribadito la giurisprudenza di legittimità, «la causale di un delitto in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione» (Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025, Madonia, Rv. 287695 - 01); e pertanto per aversi una decisione conforme alle regole di valutazione della prova l'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio non può essere fondata sull'autonoma valenza indiziaria del movente, perché non è sufficiente a sopperire alle incertezze del restante quadro probatorio (in tal senso già Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, P.g. in proc. Lin, Rv. 269287 - 01).

6. In questa prospettiva va evidenziata la fondatezza del secondo motivo, con il quale si censura la ricostruzione del segmento dell'esecuzione del delitto che sarebbe consistita nell'incontro della vittima da parte dell'imputato nei pressi della casa della famiglia di costei il giorno in cui la stessa scomparve.

La difesa in tal caso individua effettivamente un salto logico, non conforme al percorso del ragionamento indiziario, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al paragrafo 2.

Orbene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, basata al riguardo sulle dichiarazioni di [REDACTED] e di [REDACTED] la mattina del 04/06/2012 [REDACTED] si era alzata, aveva chiesto bruscamente al fratello di andarle a fare una ricarica al telefono (indizio univoco della sua necessità di chiamare qualcuno già durante la mattinata) e quindi aveva sollecitato la madre e il fratello ad andare al più presto dalla nonna dove dovevano restare a pranzo.

La Corte territoriale ha poi valorizzato le dichiarazioni del compagno di lavoro dell'imputato, [REDACTED] che ha riferito nel dettaglio l'attività di quella giornata, anche se aveva confuso l'anno in cui i fatti si erano verificati sol perché aveva ricordato erroneamente l'anno a partire dal quale aveva iniziato a lavorare



insieme all'imputato.

■ ha riferito che quella mattina del mese di giugno era passato a prendere con la propria vettura ■ e si era recato con lui nelle campagne di ■ a raccogliere lumache, quando tra le ore 9,45 e le 10,15 l'imputato si era rifiutato di lavorare adducendo che vi era poco da raccogliere, cosa che secondo ■ non era affatto vero.

■ aveva infine ceduto alla volontà di tornare ad ■ del compagno di lavoro e lo aveva riportato in paese per le ore 12,30 con l'intesa che si sarebbero visti l'indomani per lavorare nuovamente insieme.

Quello stesso giorno poi l'imputato si era ferito ad un piede e quindi il giorno dopo non era andato a lavorare con ■ che aveva anche constatato, andandolo a trovare, la gravità della ferita consigliando anche lui (come aveva fatto la convivente dell'imputato e altri familiari) di recarsi in ospedale a farsi curare, cosa che il ■ si era rifiutato di fare.

La Corte territoriale ha considerato, quindi, attendibile la circostanza per cui la mattina del 04/06/2012 l'imputato si era recato a ■ con ■ per raccogliere lumache e che poi era tornato ad ■ in mattinata in tal modo, così avendo la possibilità di recarsi a prelevare in casa la vittima.

L'altro elemento valorizzato dai giudici di merito è la testimonianza di ■ la vicina di casa che ha riferito che il giorno della scomparsa della ragazza la aveva vista tra le ore 8,30 e le 9,00, mentre si trovava sull'uscio della porta in pigiama in atteggiamento guardingo, e aveva visto l'autovettura di colore verde dell'imputato parcheggiata di fronte all'abitazione degli ■

La Corte di assise di primo grado aveva affermato che questo avvistamento non sarebbe potuto avvenire tra le ore 8,30 e le 9,00, perché era un orario in cui madre e fratello della ragazza erano ancora in casa (si allontanarono alle ore 10,30) e si sarebbero accorti della presenza dell'imputato. E, coordinando tale dichiarazione con quella del ■ che aveva riferito la presenza di ■ nella campagna di ■ già alle 9,45, aveva ritenuto che l'imputato si fosse trovato lì in orario ben antecedente alle ore 8,30, recandosi di proposito a parlare con ■ ■ mentre gli altri familiari dormivano.

La Corte di secondo grado ha invece ritenuto che l'indicazione oraria fornita dalla vicina di casa dovesse considerarsi pienamente attendibile e l'incontro preliminare con la giovane per prendere accordi e vedersi successivamente, al suo ritorno da ■ sia avvenuto al più pochi minuti prima delle ore 8,30.

I giudici di merito poi prendono atto che non vi sono elementi certi per stabilire se quella notte l'imputato dormì presso l'abitazione della convivente o no, pur affermando che tale particolare non avrebbe mutato la rilevanza della sua presenza lì quando avvenne l'avvistamento di ■ da parte della vicina di



casa.

Tuttavia, il segmento più significativo della vicenda, cioè il momento e il modo con il quale la giovane sarebbe uscita di casa, in ipotesi accusatoria, prelevata – dopo essersi accordata riservatamente con lui – dall’odierno, rimangono affidati a giudizi di verosimiglianza, basati su elementi suscettibili di alternativa lettura e già nei due gradi di giudizio interpretati diversamente in assenza di pregnanti elementi di conferma.

I fatti certi possono considerarsi:

- il rientro dell’imputato ad [REDACTED] alle ore 12,30, secondo le dichiarazioni di [REDACTED] e la coincidenza temporale del momento in cui egli manifesta l’intenzione (apparentemente immotivata) di sospendere il lavoro con quello in cui i familiari della vittima non erano in casa;
- l’atteggiamento di [REDACTED] [REDACTED] che cercò di rimanere sola in casa durante la mattina, inducendo i familiari ad allontanarsi;
- il successivo allontanamento dell’imputato per recarsi – a suo dire – a raccogliere origano e i suoi strenui tentativi di negare che egli si recò nel [REDACTED] circostanza emersa da quanto egli stesso afferma durante le intercettazioni a suo carico;
- la ferita riportata dall’imputato lo stesso pomeriggio del giorno in cui [REDACTED] [REDACTED] si era allontanata da casa; ferita grave e inusuale della quale non volle mai dare alcuna spiegazione, facendo in modo di non farsi refertare e non farsi curare per non lasciare alcuna traccia;

A fronte di questi dati certi, incerto è il momento in cui la giovane disabile si sarebbe allontanata, quello in cui l’imputato si sarebbe incontrato con lei o l’avrebbe prelevata per portarla con sé.

Su quanto accadde quella mattina del 04/06/2012, dinanzi all’abitazione degli [REDACTED] quindi, pur a fronte delle dichiarazioni della [REDACTED] restano vuoti logico-ricostruttivi suscettibili di fondare ipotesi alternative che vanno motivatamente escluse.

Dal ch  deriva l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti ma non preclusi, in quanto l’interpretazione delle condotte dell’imputato volte a preconstituirsì falsi alibi o a depistare e dei contenuti dei soliloqui intercettazione dovranno essere rivalutati nella loro valenza indiziante all’esito delle verifiche sopra indicate sulla ricostruzione dei suoi spostamenti il giorno dell’allontanamento della vittima dalla sua abitazione

7. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi alla Corte di assise di appello di Catania in diversa composizione al fine di



rivalutare gli elementi acquisiti e procedere, se del caso, ad altri accertamenti per verificare se è sanabile la carenza probatoria nella ricostruzione dei fatti, sopra segnalati, dando applicazione ai principi richiamati nel paragrafo 2.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.

Così è deciso, 05/05/2026

Il Consigliere estensore
GIOVANBATTISTA TONA

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

